



# ASSOCIAZIONE NAUTICA SEBINA

## STATUTO

**Aggiornato alle modifiche dell'art.90 legge 289/02 del Maggio 2004 e alla delibera del consiglio nazionale del Coni n.1273 del 15 Luglio 2004**

### **Articolo 1 Denominazione e sede**

1.E' costituita con sede legale a Sulzano ( Brescia) in Via Industriale 5, località Ambrosa, un' associazione sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro, con attività dello sport della vela ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, circolo velico denominato "ASSOCIAZIONE NAUTICA SEBINA- associazione sportiva dilettantistica"

2.L'Associazione Nautica Sebina - ANS - è stata costituita il 26 dicembre 1951 in Iseo e affiliata alla Unione Società Veliche Italiane il 24 dicembre 1952.

3. La bandiera sociale è rettangolare, composta da tre strisce orizzontali di eguale altezza, le due esterne rosse e la centrale bianca: in questa sono scritte le lettere ANS. Il guidone dei soci è triangolare, ricavato dalla bandiera. Il logo è una ruota del timone con la sigla ANS in alto e sottostante cartiglio con la scritta ASSOCIAZIONE NAUTICA SEBINA.

### **Articolo 2 Scopo e attività**

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport nautici, nonché lo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, la gestione di un punto di ristoro.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione autonome se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. Può avere il possesso e la gestione di imbarcazioni per la scuola di vela, per le regate e di altre attrezzature sia mobili che immobili ( autoveicoli, pontili, gru e carrelli).

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme, alle direttive del Coni e si conforma al codice di comportamento sportivo ( deliberato dal Consiglio Nazionale Coni il 30 Ottobre 2012) e successive modificazioni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela, s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le

decisioni che le Autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e Associazioni affiliate.

6. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle Assemblee di settore federali.

7. L'ANS ha lo scopo di raccogliere, aiutare, promuovere e coordinare le attività sportive dilettantistiche nautiche di privati e di Enti sull'intero Sebino, con particolare prevalenza per la vela: anche in collaborazione con altri.

8. L'A.n.s cura la promozione, l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative di supporto alla promozione e immagine dell'associazione e dei suoi scopi, anche come editore di pubblicazioni inerenti la propria attività e tutto quanto è collegato allo sport della vela.

**Articolo 3 Durata** - L'Associazione ha una durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

#### **Articolo 4 – Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato con l'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

6. Il circolo velico dovrà tesserare alla F.I.V tutti i propri soci

#### **Articolo 5 – Diritti dei Soci**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché nell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.13, dopo due anni di appartenenza all'associazione.

3. La qualifica di socio da diritto a frequentare iniziative indette dal Consiglio Direttivo, la sede sociale e la base nautica, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

#### **Articolo 6 – Decadenza dei soci**

1. I soci cessano di appartenere all'associazione, fermo restando il diritto dell'associazione di chiedere eventuali pendenze arretrate, con possibilità dell'ANS di rivalersi sui beni dello stesso eventualmente giacenti presso l'Associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria, presentata per iscritto

B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa

C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art 25 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla presente lettera C, assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disanima degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale né totale, fermo il diritto dell'Associazione di richiedere eventuali pendenze arretrate, con possibilità della stessa di rivalersi sui beni dello stesso eventualmente giacenti presso l'associazione.

## **Articolo 7.-Organi**

### **Gli organi sociali sono:**

- L'Assemblea generale dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio direttivo
- Il Collegio dei Controllori amministrativi
- Collegio dei Probiviri

## **Articolo 8.-Funzionamento dell'assemblea.**

1. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

b) dal Presidente o da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle stesse.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve esser messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

## **Articolo 9.-Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto.

Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

## **Articolo 10.-Assemblea Ordinaria**

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione sita in Sulzano (Brescia) via industriale 5, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8 comma 2.

## **Articolo 11- Validità assembleare**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

2. L'assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che la straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'art.21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati.

### **Articolo 12- Assemblea Straordinaria**

1. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

### **Articolo 13- Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette componenti eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati F.I.V, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, dopo almeno due anni di appartenenza all'ANS, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della federazione medesima, che non ricoprano ruoli operativi remunerati dall'associazione sotto qualsiasi forma, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente interi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Il Consiglio ha le più ampie funzioni esecutive e può delegare alcuni poteri a Consiglieri e Commissari scelti tra Consiglieri e Soci.
6. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 14- Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
4. Nel caso di dimissioni del Presidente il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.

### **Articolo 15- Convocazione direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

### **Articolo 16- Compiti del consiglio direttivo**

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art 8 comma 2.
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e dirigere l'associazione sulla base delle indicazioni e decisioni dell'assemblea dei soci

### **Articolo 17- Il Presidente**

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

### **Articolo 18- Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### **Articolo 19- Il Segretario**

Il Segretario da esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

### **Articolo 20- Il Rendiconto**

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica - finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

### **Articolo 21- Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Articolo 22- Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

### **Articolo 23- Sezioni**

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

### **Articolo 24- Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla F.I.V

### **Articolo 25- Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto, lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 26- Controllori amministrativi**

Vengono nominati dall'assemblea ordinaria in numero di tre tra i soci aventi diritto al voto. Rimangono in carica per il quadriennio olimpico.

### **Articolo 27- Collegio dei Probiviri**

Vengono nominati dall'assemblea in numero di tre.

Decidono i provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a dodici mesi e radiazione) da adottare verso i soci i quali potranno impugnarli dinnanzi all'assemblea.

### **Articolo 28- Qualifiche onorifiche**

A. Gli associati dalla fondazione hanno la qualifica aggiunta di "Fondatori"

B. I soci che vantano una partecipazione alle Olimpiadi, abbiano ottenuto un podio a un campionato del Mondo o, un primo ai campionati Intercontinentali o un primo ai campionati Nazionali di Classi Olimpiche abbiano acquisito varie e particolari benemerenze sportive nella vela italiana o abbiano partecipato quali dirigenti con notevole impegno in campo internazionale e/o nazionale, onorando il nome dell'Associazione possono, su deliberazione dell'assemblea ottenere la qualifica di "socio benemerito al merito sportivo".

C. L'assemblea Ordinaria può nominare un "presidente onorario".

### **Articolo 29-Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.